



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI
DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI SPETTACOLI
VIAGGIANTI E CIRCHI EQUESTRI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 17.07.2008

TITOLO I°

Art. 1

Generalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della L.18 marzo 1968 n.337 e ss.mm.ii., disciplina le modalità di concessione delle aree comunali destinate all'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi equestri nonché l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e similari, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento .

Art. 2

Definizioni

E' considerato spettacolo viaggiante quel tipo di attività costituita da trattenimenti ed attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, poste in luoghi aperti od al chiuso, oppure i parchi divertimento permanenti le cui attrazioni sono fissate stabilmente al suolo.

Non sono considerati spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Art. 3

Classificazione delle attrazioni

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 L.337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23.4.69, 22.7.81, 10.1.85, 1.6.89 e ss.mm.ii., ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise secondo la classificazione di seguito riportata:

CATEGORIE:	Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell' elenco ministeriale di cui all'art. 4 L.337/68
SETTORI:	Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, adulti, bambini)
RAGGRUPPAMENTI:	Suddivisioni interne ai vari settori in base ai tipi di attrazione come da elenco ministeriale di cui all'art. 4 L. 337/68

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma, senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc...), ai fini del presente regolamento sono considerate attrazioni "minori" esclusivamente qualora non rientrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico del parco. Dette attrazioni vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza, ma non ad eventuali cambi di attrazione, se non all'interno dello stesso raggruppamento.

Esse verranno concesse in numero di una per ogni titolare.

Art. 4

Elenco manifestazioni istituite e relative aree

I Luna Park istituiti riguardano i seguenti periodi dell'anno :

- San Giuseppe
- San Martino
- Natale.

Nel centro abitato di Chieri sono riservate, alle attività di cui all'articolo precedente , le seguenti aree:

- Piazzale Monti per l'allestimento dei Luna Park
- Piazza Umberto per l'allestimento delle giostrine di Natale
- Piazza Europa per l'allestimento di singole attrazioni
- P.zza Dante

In assenza di provvedimenti di modifica entro il 31 dicembre, le zone di cui sopra sono da intendersi confermate tacitamente per l'anno successivo, salvo casi di urgenza e di particolare rilevanza su richiesta delle OO.SS.; nel qual caso, le modifiche verranno deliberate di volta in volta .

Articolo 5 Organico

L'organico ottimale, inteso come la composizione quantitativa e qualitativa ottimale delle attrazioni ammesse alle manifestazioni ricorrenti , è il risultato della valutazione dei seguenti elementi:

1. determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza ed agli interessi economici degli esercenti degli spettacoli viaggianti, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
2. rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle concessioni rilasciate per le manifestazioni ricorrenti nell'edizione antecedente alla data di approvazione del presente regolamento;
3. verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero.

Per la suddivisione delle attrazioni si fa riferimento al precedente art. 3.

L'eliminazione delle sole attrazioni degli abituali frequentatori e risultanti in soprannumero rispetto agli organici ottimali, è ottenuta, fatte salve esigenze di disponibilità di superficie, sicurezza, forza maggiore o pubblica utilità, attraverso il loro naturale esaurimento. A tal fine, le concessioni non verranno più rilasciate ad altri richiedenti in caso di esclusione, rinuncia, assenza o cessazione del titolare.

Le concessioni relative ad attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria ed avverranno secondo i principi di cui al successivo art. 11.

Alla luce dei principi di cui ai commi precedenti, per ognuno dei parchi di cui al precedente art. 4 è previsto uno specifico organico qualitativo e quantitativo, quale risulta dagli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante e costitutiva del presente regolamento. L'organico di ogni parco ha validità triennale; nel caso in cui non debbano essere adottate modificazioni con deliberazione di Giunta, previa richiesta delle OO.SS., detta validità si intende automaticamente prorogata.

Articolo 6 Parchi non programmabili

Rientra nella facoltà dell'Amministrazione, concedere il suolo pubblico ad installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante, in misura non superiore a due, all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festivals, feste rionali e simili anche se organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Chieri , in collaborazione con Enti vari, oppure in occasione delle festività natalizie. Dette installazioni dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente previa richiesta da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse. L'Ufficio provvederà alle assegnazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

Non saranno concesse autorizzazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 1 km., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni.

Articolo 8

Domanda e documentazione per la partecipazione

Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente articolo, ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante o di padiglioni dolciari e similari sul territorio comunale deve presentare istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima del periodo previsto in calendario per l'apertura del parco.

Nella domanda devono essere specificati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione o dell'attività (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito ed eventuale numero telefonico presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza).
- b) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio.
- c) precise misure dell'ingombro delle attrazioni che si intendono installare, nonché dell'ingombro di pedane, casse, tettoie, ecc.
- d) periodo e luogo per il quale viene presentata la richiesta.

Le domande sprovviste delle indicazioni previste dai suesposti punti a), b), c) e d), non saranno ritenute valide e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla domanda, devono essere allegati:

SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) copia della licenza di esercizio in cui sono indicate le attrazioni per cui è presentata la domanda valida per l'anno a cui è riferita la domanda stessa;
- 2) copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impianti-stica di collaudo dell'attrezzatura
- 3) elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.
- 4) Certificazione attestante iscrizione alla camera di commercio

PADIGLIONI DOLCIARI

1. copia dell'autorizzazione commerciale;
2. certificato di iscrizione al R.E.C. se previsto dalla legislazione.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande, al provvedimento di concessione dovrà seguire rilascio di licenza temporanea di somministrazione dal richiedersi all'ufficio commercio.

La documentazione di cui al precedente punto può anche essere consegnata direttamente agli uffici prima del sopralluogo della commissione di vigilanza. La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione. Non si provvederà al rilascio della concessione e comporterà esclusione dalla frequenza del parco.

Articolo 9

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande inerenti al settore dello spettacolo viaggiante e dei circhi è affidata all'ufficio Comando del Settore Polizia Municipale.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione del parere consultivo della Commissione per lo Spettacolo Viaggiante.

Articolo 10

Commissione per lo Spettacolo Viaggiante

La Commissione per lo Spettacolo Viaggiante è composta da:

- Sindaco o suo delegato
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Presidente
- Membri designati di volta in volta per iscritto dalle associazioni sindacali di categoria, per un massimo di due per associazione, di cui uno solo avente diritto al voto
- 1 addetto all'Ufficio Polizia Amministrativa con funzioni di segretario.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- esprimere un parere consultivo in merito al regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante ed alle sue eventuali variazioni;
- esprimere un parere consultivo sull'assegnazione dei posteggi;
- vigilare sulle operazioni di redazione ed aggiornamento delle graduatorie di assegnazione effettuate secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Le riunioni della Commissione sono disposte previa convocazione di componenti mediante comunicazione scritta.

A seguito di tale comunicazione, ogni associazione designerà due rappresentanti, delegati con atto scritto a presenziare alla riunione, dei quali uno solo abilitato al voto.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei presenti, escluso il segretario, e le decisioni sono assunte con voto palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. I componenti della commissione devono assentarsi dalla riunione qualora la Commissione stessa sia chiamata a discutere la posizione dei medesimi.

Articolo 11

Assegnazione delle aree-criteri

Nell'assegnazione delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tener conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri:

1. Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende impiantare;
2. Anzianità di mestiere, valutata in base ad opportuna documentazione da produrre dall'esercente;
3. Eventuale residenza nel Comune.

Articolo 12

Avvio di procedimento

Esperita l'istruttoria, dell'esito ne verrà data comunicazione ai richiedenti, con atto che costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 13

Autorizzazioni all'esercizio

SPETTACOLI VIAGGIANTI

La licenza di pubblica sicurezza, a firma del responsabile del procedimento, verrà rilasciata a seguito del sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza o, nel caso di capienza inferiore a 200 persone, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva indicata nel DPR 311/2001.

Al fine dell'intervento della Commissione, un responsabile del parco o dell'attività circense, dovrà provvedere ad esibire, se richiesta, prima del sopralluogo, copia della ricevuta di versamento secondo i criteri del vigente regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza.

Seguirà il rilascio del provvedimento finale di concessione secondo il disposto del DPR 447/1998 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'attrazione di cui al successivo art. 18 costituente novità, la concessione sarà rilasciata "una tantum" e non costituirà titolo di anzianità di frequenza, né sarà

consentito ripetere l'installazione l'anno successivo. Si richiamano inoltre i principi di cui all'art 18.

L'elenco dei concessionari viene elaborato ed aggiornato annualmente in riferimento ad ogni singolo parco, con provvedimento a firma del Responsabile del Servizio.

PADIGLIONI GASTRONOMICI E DOLCIARI

Se trattasi di **mera attività di vendita**, verrà rilasciata, a firma del responsabile Servizio Polizia Municipale, la concessione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione ai sensi della L. 114/1998 ;

Se **trattasi di attività di somministrazione**, verrà rilasciato il provvedimento finale ai sensi del DPR 447/1998, solo a seguito di emissione di licenza temporanea di somministrazione ai sensi della L. 287/1991, nonché di provvedimento di concessione.

Articolo 14 Obbligo di frequenza e sospensive

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie, pena la perdita del posteggio assegnato

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il primo giorno di apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.

Qualora il titolare dell'attrazione a cui sia stato concesso il posteggio per tutto il periodo della manifestazione, lascia l'area prima del termine fissato nel provvedimento di concessione perde il diritto di partecipare alla stessa manifestazione per l'anno successivo. Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno 60 giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi.

Articolo 15 Successione

Tutti i requisiti di cui sopra sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc...).

Articolo 16 Cessione dell'attività

La cessione dell'azienda o di un singolo ramo d'azienda da parte del titolare è valida se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.

Il subentrante, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 8 del presente regolamento, deve, a pena di irricevibilità della stessa:

1. produrre copia dell'atto

2. allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal precedente titolare attestante la cessazione dell'attività o della singola attrazione.
Al subentrante sono riconosciuti integralmente i diritti acquisiti dal precedente titolare.

Articolo 17 **Cambio di attrazione**

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del presente regolamento, il cambio di attrazione può essere chiesto solamente dalla ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione consecutivamente per almeno i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o non intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

Qualora nel parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni uguali (a prescindere dal tipo di scenografia), ma l'organico consenta il cambio richiesto, la stessa ditta sarà collocata secondo le seguenti evenienze:

1. la ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del settore in cui si presenta;
2. la ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria, ma varia il settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del settore;
3. la ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria e dello stesso settore, con un'attrazione completamente diversa (non solo scenograficamente) e quindi non presente nello stesso settore, mantiene la stessa anzianità.

Qualora, durante la formazione di un singolo parco si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, verrà data la precedenza al primo.

Qualora si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere da parte di due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vantì un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

Articolo 18 **Attrazioni costituenti novità**

Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di un'attrazione consistente in una novità assoluta per la Città.

Costituisce novità quell'attrazione che appaia, incontestabilmente, come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione e che abbia caratteristiche tali da risultare altamente spettacolare : le semplici varianti apportate ad attrazioni già presenti non costituiscono novità.

L'inserimento di attrazioni costituenti novità potrà essere consentito quando la concessione non comporti l'esclusione, per insufficienza di spazio, di concessionari aventi diritto.

Sono privilegiate, nell'ordine: grandi attrazioni, medie attrazioni, piccole attrazioni .

Il richiedente deve allegare alla domanda di cui all'art. 8 del presente regolamento, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione e indicare specificamente la data dell'ultima frequenza al parco. La mancanza di tali dettagli costituirà esclusione della domanda stessa.

Articolo 19 **Ripescaggio**

Nel caso in cui manchi l'attrazione novità, verrà ripescato il tipo di attrazione che manca da più anni nel parco, le cui dimensioni risultino congrue allo spazio da assegnare e che abbia fatto regolare domanda. Nel caso in cui vi siano più richieste per analoga attrazione, verrà ripescata quella il cui titolare dimostri maggior anzianità di mestiere. A tal fine il richiedente dovrà attestare, in sede di riunione della Commissione o nei giorni immediatamente successivi, a pena di falso, mediante autocertificazione, di non aver mai partecipato al parco oppure, nel caso in cui abbia già ottenuto la concessione, l'anno dell'ultima

frequenza al parco oppure ancora, l'anzianità di mestiere. Sulla base di tali domande e di tali documenti, verrà effettuata una graduatoria e si deciderà l'assegnazione. Detta graduatoria avrà efficacia solo per la manifestazione e per l'anno a cui si riferisce.

Articolo 20 Durata dei parchi

Le date specifiche di ogni parco per ogni anno verranno comunicate agli interessati all'atto dell'avvio del procedimento, e saranno oggetto di una determinazione dirigenziale. Non verranno concesse proroghe, né generali, né particolari, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29.

Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni, qualora ciò avvenga senza giusta causa o giustificato motivo, il titolare perde il diritto al mantenimento del posto in graduatoria per l'anno successivo ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso, il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco e dovrà presentare, entro trenta giorni, opportuna dichiarazione della ditta scelta per la riparazione con specificazione del danno riparato.

Articolo 21 Prescrizioni per l'esercizio

Ciascun titolare è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante, oppure, in caso di breve assenza temporanea od imprevista e ferme restando le proprie responsabilità penali, civili ed amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno presente nell'esercizio sia maggiorenne:

- parenti od affini fino al terzo grado o convivente more uxorio
- terze persone purchè conviventi con il titolare dell'attrazione ed inserite nello stesso stato di famiglia;
- dipendenti.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono comunque sempre autorizzati annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico. Non si possono utilizzare strumenti sonori dopo le ore 23,00 nei giorni feriali e dopo le ore 24,00 nei giorni prefestivi.

Articolo 22 Obblighi dell'esercente durante l'orario di apertura

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'Esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti, la seguente documentazione:

- licenza di pubblica sicurezza ed occupazione di suolo pubblico
- occupazione di suolo pubblico e licenza commerciale se trattasi di padiglioni dolciumi o simili
- occupazione di suolo pubblico, licenza commerciale e licenza di somministrazione se trattasi di padiglioni di somministrazione;
- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio.

Articolo 23 Oneri

La concessione di suolo pubblico è onerosa. A tal fine il competente ufficio provvederà, a mezzo incaricato, all'introito del canone di occupazione suolo aree pubbliche (COSAP) e canone di gestione dei rifiuti urbani, secondo le tariffe previste dai relativi regolamenti. Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di allacciamento e consumo di acqua ed energia elettrica.

Articolo 24 Carovane e carriaggi

Per quanto concerne i carriaggi e le carovane, l'area adibita alla loro sosta, verrà individuata con determinazione dirigenziale.

E' consentita l'accessibilità alle aree suddette solo in occasione dell'allestimento dei Luna Park, con facoltà degli esercenti di installarsi anche 15 giorni prima dell'occupazione concessa e di rimanervi al massimo 15 giorni dal termine della stessa, a condizione che l'area non sia necessaria per manifestazioni altri scopi di pubblico interesse.

E indispensabile che ogni Esercente indichi chiaramente, sulla richiesta, il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta.

Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad Esercenti non in regola con la licenza annuale d'esercizio e che non svolgano la loro attività nel Luna Park.

Non saranno consentite soste agli Esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività, anche se residenti in Chieri .

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidiva, verrà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo minimo di un anno.

Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo della Giunta Comunale .

Articolo 25 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:

1. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA**, che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, **E PERDITA DI PRIORITA' DI FREQUENZA** la seguente fattispecie:
Installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di un'autorizzazione.
2. Costituisce **PERDITA DI PRIORITA'** di frequenza nel Luna Park il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Assenza consecutiva dal Luna Park per due edizioni secondo i principi dell'art. 13
 - Mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensiva.
3. Costituisce **ESCLUSIONE IMMEDIATA** dal parco, che comporta immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione,

- installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata
 - installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata
 - la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione
 - mancata corresponsione delle tasse dovute
 - mancata corresponsione di compenso per la Commissione di Vigilanza
 - mancata produzione della documentazione a corredo della domanda.
4. Costituisce **ESCLUSIONE** dal medesimo parco dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione
 - il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata
 - l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore
 - la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.
5. Comporta **ESCLUSIONE** dalla frequenza dei parchi cittadini per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- La sosta dei mezzi abitativi e/o carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni
 - La mancata occupazione dell'area assegnata
 - La mancata stipula del contratto di fornitura elettrica e di fornitura di acqua a seguito dell'installazione delle carovane
 - La fornitura di energia elettrica a terzi
 - La gestione dell'attrazione in violazione del disposto di cui all'art. 20

Art. 26

Divieto di utilizzo di animali per intrattenimento

E' fatto divieto assoluto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di intrattenimento pubblico , ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo

Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche , è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – a condizione che gli animali siano collocati in strutture di dimensioni e caratteristiche adeguate :

- Elefanti
- Grandi felini (leone , tigre , leopardo , giaguaro)
- Zebra , Camelidi , (cammello , dromedario , vigogna , guanaco , alpaca , lama)
- Bisonti , bufali ed altri bovidi
- Struzzo ed altri ratiti

TITOLO II°

Art. 27

Complessi circensi e simili

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente Regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla L. 337/68 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e ss.mm.ii.

Art. 28
Aree e periodi di svolgimento

L'area comunale destinata a circhi, mostre faunistiche e gli altri spettacoli simili, che esulano da quelle dei Luna Park, è quella ubicata presso l'area Monti .

Tale area non sarà concessa né in concomitanza con lo svolgimento dei tradizionali Luna Park di San Giuseppe e San Martino , né nel periodo di salvaguardia che prevede un tempo di 30 giorni prima dell'apertura di un parco.

Inoltre l'area non sarà concessa nel periodo di svolgimento, sullo stesso suolo di fiere regolarmente istituite e di manifestazione a carattere ripetitivo.

Art. 29
Classificazione complessi circensi

I complessi circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo per il rilascio di autorizzazione all'esercizio e per l'accesso ai contributi finanziari, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

1° categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri, n. posti a sedere superiore a 2000, n. addetti non inferiore ad 80;

2° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri, n. posti a sedere compreso tra 1000 e 2000, n. addetti compreso tra 30 e 60

3° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri, n. posti a sedere compreso tra 600 e 900, n. addetti compreso tra 15 e 24;

4° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri, n. posti a sedere compreso tra 350 e 500, n. addetti compreso tra 7 e 12;

5° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri, n. posti a sedere compreso tra 100 e 300, n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

Per il riconoscimento dell'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti per ognuna.

Art. 30
Presentazione delle domande

Le domande, redatte su carta legale, devono pervenire almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della Licenza
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie , delle scuderie ed ogni altro ingombro
- il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei cariaggi che dovranno essere autorizzati alla sosta
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, con inizio esatto dalla data di inizio e fine delle rappresentazioni.

Alle domande dovranno sempre essere allegate:

- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio,
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione di animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autocertificazione in caso di variazione rispetto all'autorizzazione
- fotocopia a colori della planimetria del circo che si intende installare
- autodichiarazione attestante il diametro del circo, il n. di posti a sedere ed il numero di addetti per i quali sono stati versati i contributi.

All'autenticazione potrà provvedere direttamente il personale della Polizia Municipale addetto alla Polizia Amministrativa.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate dopo i termini previsti, non saranno tenute valide e verranno respinte previa comunicazione alle persone interessate .

Art. 31 Utilizzo animali in spettacoli circensi

Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 26 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Chieri con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di :

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della legge 150/1992
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza età e per gerarchie sociali) , di sesso , di rapporto preda predatore

In deroga al precedente art. 26 comma 1 , è consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente art. 26 comma 2 , a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati , ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali , garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza

La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda :

- a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo , il rappresentante legale ed il gestore / gestori delle attività che vi si svolgono
- b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati
- c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura
- d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria ;
- e) Planimetria con data e firma comprovante che gli animali sono collocati in strutture di adeguate dimensioni

Art 32 Assegnazione delle aree

Nelle aree nei periodi previsti dal presente regolamento saranno autorizzati a svolgere loro attività, di norma per quattro settimane, i Circhi di prima e seconda categoria che ne facciano regolare richiesta.

A parità di categoria, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito in Città e, in subordine, quello che da più anni manca sul territorio cittadino. In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità) negli ultimi tre anni.

Nel caso in cui non vi siano assegnazioni a circhi di prima e seconda categoria, potranno essere autorizzati complessi di categoria inferiore, con gli stessi criteri di precedenza suesposti

Art. 33

Prescrizioni cui è subordinata la concessione

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione

- aver versato la cauzione o stipulato fidejussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di Euro 3.000,00 i Circhi di terza e quarta categoria e di Euro 1.500,00 per i Circhi di categoria inferiore quale rimborso spese per danni o tasse dovute alla Civica Amministrazione;
- aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e della raccolta rifiuti (TARSU);
- aver stipulato apposito contratto con un'impresa di pulizia pubblica o privata per la pulizia finale dell'area nonché apposito contratto per l'allontanamento giornaliero dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio), garantendo altresì l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani;
- aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità o, nei casi di cui al comma 2° dell'art. 4 DPR 311/2001, la prevista relazione tecnica;
- aver presentato, per inoltre alla competente ASL, l'elenco degli animali ed ogni altra dichiarazione richiesta al momento dell'assegnazione relativa alla salute ed al benessere degli animali;
- aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.
- Ottenere il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale che valuterà in base a criteri di legittimità ed opportunità

Art. 34

Sanzioni

Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo richiesto ed assegnatogli, non potrà ottenere concessioni, né licenze di esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi, non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi, ovvero situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fidejussione, fino al raggiungimento della somma dovuta.

Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Fatte salve le normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni agli artt. 26 e 31 saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del servizio Veterinario.

Articolo 35

Norma transitoria

Sono fatti salvi i diritti di frequenza, anche temporali, già acquisiti dagli abituali frequentatori dei parchi, che andranno ad una naturale eliminazione al momento della cessazione dell'attività da parte del titolare. Detto diritto non è trasmissibile.

Articolo 36

Abrogazioni

Il presente regolamento abroga integralmente il precedente regolamento in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.02.1969.

INDICE

Art. 1 Generalità e ambito di applicazione	Art. 20 Durata dei parchi
Art. 2 Definizioni	Art. 21 Prescrizioni per l'esercizio
Art. 3 Classificazione delle attrazioni	Art. 22 Obblighi dell'esercente durante l'orario di apertura
Art. 4 Elenco manifestazioni istituite e relative aree	Art. 23 Oneri
Art. 5 Organico	Art. 24 Carovane e carriaggi
Art. 6 Parchi non programmabili	Art. 25 Sanzioni
Art. 7 Clausola di salvaguardia	Art. 26 Divieto di utilizzo di animali per intrattenimento
Art. 8 Domanda e documentazione per la partecipazione	Art. 27 Complessi circensi e simili
Art. 9 Istruttoria delle domande	Art. 28 Aree e periodi di svolgimento
Art. 10 Commissione per lo spettacolo viaggiante	Art. 29 Classificazione complessi circensi
Art. 11 Assegnazione delle aree-criteri	Art. 30 Presentazione delle domande
Art. 12 Concessione di suolo pubblico	Art. 31 Utilizzo animali in spettacoli circensi
Art. 13 Autorizzazioni all'esercizio	Art. 32 Assegnazione delle aree
Art. 14 Obbligo di frequenza e sospensive	Art. 33 Prescrizioni cui è subordinata la concessione
Art. 15 Successione	Art. 34 Sanzioni
Art. 16 Cessione dell'attività	Articolo 35 Norma transitoria
Art. 17 Cambio di attrazione	Articolo 36 Abrogazioni
Art. 18 Attrazioni costituenti novità	
Art. 19 Ripescaggio	